

N. R.G.42-1/2026 PU



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROVIGO  
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Paola DI FRANCESCO - Presidente  
Dott. Rosario FEDERICO - Giudice relatore  
Dott.ssa Pia TODISCO - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 42 -1/2026 rg. PU da:

~~Paola Di Francesco~~ data a ~~\_\_\_\_\_ (RO) il 28/4/2026, c.f. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_ n. 44~~

Con gli Avv.ti ~~Ciro Giuliano e Adriana Sammartino~~

- *ricorrente*

Con ricorso depositato in data 28 aprile 2026 ~~Paola Di Francesco~~ ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII.

Sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo (cfr. art. 27, III comma, lett. b CCII).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCII).

pagina 1 di 7



Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCII che prescrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto di documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “*le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni*”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14-ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, CCII in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCII) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.



Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso dell'Organismo di Composizione della Crisi degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rovigo, Avv. Stefania Traniello Gradassi, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCII).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII in quanto la debitrice, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che la stessa non è *“esercitante ad oggi attività di impresa, pur avendo in passato rivestito la qualità di socio e amministratore di società dichiarata fallita. L'istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”* (pag. 4 relazione del Gestore).

Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCII dal d.lgs. 136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui *“l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*.

È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCII.

Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto delle somme giacenti sul conto corrente della debitrice (circa euro 1.900) e dei redditi da lavoro dipendente, detratto quanto necessario al mantenimento della debitrice (circa euro 13.248 per il triennio di durata della procedura) - che vi sia attivo distribuibile ai creditori. Lo stesso può essere stimato sulla base delle valutazioni condotte dall'OCC in euro 15.148,00 circa al lordo delle spese di procedura, quantificate in euro 3.921,24.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

La debitrice risulta titolare del seguente bene immobile: quota di 2/9 di un terreno di provenienza ereditaria. Trattasi di una striscia di terreno tra due capannoni destinata ad essere acquisita gratuitamente dal Comune di Bergantino in virtù di una convenzione urbanistica, per



cui detto cespite non può essere considerato nell'attivo utilmente acquisibile alla procedura. Analogamente non può essere considerato il diritto di abitazione sull'immobile in cui la ricorrente risiede, in quanto non alienabile e, dunque, privo di valore economico. Quanto ai beni mobili diversi dal già citato conto corrente, la debitrice ha elencato: un orologio a catena, armadi, elettrodomestici ed un cellulare. Trattasi, tuttavia, di beni ricompresi all'interno nell'ambito di applicazione dell'art. 514 cod. proc. civ., come tali esclusi dalla procedura concorsuale.

Vanno invece apprese le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento di emolumenti lavorativi nella misura riservata al mantenimento del debitore.

La fonte di guadagno dell'istante deriva dai redditi da lavoro dipendente pari a circa euro 1.636,85 netti al mese per tredici mensilità.

Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (eventualmente anche a titolo di anticipo TFR e di altri emolumenti equipollenti).

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCII una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.

Allo stato può essere lasciata nella disponibilità di parte ricorrente la somma, derivante dal reddito da lavoro dipendente, di euro 1.200,00 mensili per dodici mensilità ed euro 600 per la tredicesima mensilità, mentre i redditi ulteriori dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCII è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che *"la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura"*. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.





- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Rovigo: [www.tribunale.rovigo.giustizia.it](http://www.tribunale.rovigo.giustizia.it); nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCII, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCII; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCII;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;



- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCII depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

**autorizza**

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

**ordina**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

**dispone**

che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ la somma mensile netta di euro 1.200,00 per dodici mensilità ed euro 600,00 per la tredicesima ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che la ricorrente ha quantificato come necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi all'OCC/Liquidatore.

*Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio civile del 29 aprile 2026*

Il Giudice Rel.  
*Rosario Federico*

Il Presidente  
*Paola Di Francesco*



████████████████████